



Bruxelles, 27.10.2015  
SWD(2015) 205 final

PART 3/3

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Vademecum sulla normazione europea a sostegno della legislazione e delle politiche dell'Unione**

**PARTE III**

**Orientamenti per l'esecuzione delle richieste di normazione**

## Indice

0.	INTRODUZIONE .....	2
1.	OBIETTIVI .....	3
2.	ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI NORMAZIONE .....	3
2.1.	Introduzione ai principi generali .....	3
2.2.	Informazioni sulla programmazione dei progetti .....	4
2.3.	Definizione del programma di lavoro richiesto .....	4
2.4.	Accordo sul programma di lavoro richiesto e disponibilità dello stesso.....	4
2.5.	Aggiornamenti del programma di lavoro richiesto .....	5
2.6.	Rendicontazione .....	5
2.7.	Coerenza del lavoro di normazione richiesto .....	6
2.8.	Orientamenti specifici per l'elaborazione di norme armonizzate .....	6
2.8.1.	Misure volte a garantire la conformità di una norma armonizzata a una richiesta di normazione.....	6
2.8.2.	Orientamenti per l'elaborazione di disposizioni per le norme armonizzate.....	6
2.8.3.	Orientamenti per la selezione dei riferimenti normativi nelle norme armonizzate .....	7
2.8.4.	Indicazione delle prescrizioni giuridiche che saranno contemplate da una norma armonizzata .....	8
2.8.5.	Norme armonizzate elaborate da altri organismi.....	9
2.9.	Adozione da parte delle OEN delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti.....	9
2.10.	Revisione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti.....	10
2.10.1.	Validità di una richiesta di normazione .....	10
2.10.2.	Espressione dello stato dell'arte in una norma armonizzata .....	10
2.10.3.	Limitazione del campo di applicazione di una norma armonizzata.....	10
2.10.4.	Accesso a informazioni relative a modifiche significative di una norma armonizzata.....	10
2.11.	Conservazione dello status quo durante l'elaborazione di norme armonizzate.....	10
2.12.	Norme armonizzate obsolete .....	10
2.13.	Cooperazione con altri organismi e dimensione internazionale.....	11
2.14.	Collegamento con la Commissione .....	11

## 0. INTRODUZIONE

Il presente *vademecum sulla normazione europea*, che tratta il tema delle richieste di normazione, è così articolato:

la parte I sul **ruolo** delle richieste di normazione trasmesse dalla Commissione alle organizzazioni europee di normazione (in appresso le "OEN"); questa parte è destinata ai funzionari della Commissione e a tutti i soggetti che fanno parte del sistema europeo di normazione;

la parte II sulla **preparazione e adozione** delle richieste di normazione della Commissione; questa parte è destinata ai funzionari della Commissione;

la parte III sugli **orientamenti per l'esecuzione** delle richieste di normazione da parte delle OEN; questa parte è destinata alle OEN e ai loro organismi tecnici.

Il *vademecum* è stato pubblicato per la prima volta nel 2003 e sottoposto a una prima revisione nel 2009. Questa seconda revisione tiene conto delle azioni individuate nella comunicazione della Commissione del giugno 2011 dal titolo "*Una visione strategica per le norme europee: compiere passi avanti per favorire e accelerare la crescita sostenibile dell'economia europea entro il 2020*"<sup>1</sup>, nonché dei requisiti di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione europea<sup>2</sup> (in appresso il "regolamento").

Le parti da I a III non affrontano le obiezioni formali alle norme armonizzate o alla pubblicazione dei riferimenti di norme armonizzate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>3</sup>.

Questa parte del *vademecum* (parte III) fornisce orientamenti per l'esecuzione delle richieste di normazione allo scopo di stabilire prassi coerenti per l'elaborazione, la pubblicazione e la revisione dei prodotti della normazione richiesti dalla Commissione e definire un livello concordato di comunicazione tra la Commissione e le OEN.

---

<sup>1</sup> COM(2011) 311 definitivo dell'1.6.2011; cfr. allegato II.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12); cfr. allegato II.

<sup>3</sup> Tali obiezioni saranno affrontate in altri documenti.

## 1. OBIETTIVI

Il presente documento delinea orientamenti per l'esecuzione delle richieste di normazione ("mandati")<sup>4</sup> che sono state accettate dalle organizzazioni europee di normazione (OEN), si rivolge alle OEN e ai loro organismi tecnici o ad equivalenti soggetti incaricati della redazione delle norme e dovrebbe essere applicato in modo coerente durante l'esecuzione di tutte le richieste.

L'approccio adottato e i principi di base sono finalizzati a:

- consentire efficienza e tempestività nell'**elaborazione** e **adozione** delle richieste di normazione e, dunque, la pronta **disponibilità** di norme europee o di prodotti della normazione europea conformi alle richieste e di **qualità** adeguata;
- promuovere una **programmazione** efficace dei progetti, una **rendicontazione** trasparente e un **seguito** efficiente durante l'esecuzione delle richieste;
- garantire un **accesso trasparente ai programmi di lavoro richiesti**<sup>5</sup>;
- stabilire le condizioni per **modificare i programmi di lavoro richiesti**;
- promuovere **norme armonizzate e processi di normazione trasparenti, adeguati al mercato e favorevoli alle PMI, tenendo conto dell'interesse pubblico**;
- **promuovere la fiducia nei programmi di lavoro richiesti**;
- garantire una **rendicontazione coerente sulla base dell'articolo 10, paragrafo 5, e dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1025/2012**;
- garantire che la **Commissione**, nell'applicare l'articolo 10, paragrafo 6, alle norme armonizzate, **disponga di tutte le informazioni necessarie disponibili**.

I principi per l'elaborazione e la revisione delle norme armonizzate si applicano generalmente anche ad altre norme europee, come quelle previste dall'articolo 4 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>6</sup>, che sostengono l'applicazione della legislazione dell'Unione mediante il riferimento indiretto, che prevede la pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Pertanto quando il presente documento contiene un riferimento a norme armonizzate il testo dovrebbe applicarsi anche a norme elaborate a sostegno della suddetta legislazione sulla sicurezza generale dei prodotti.

## 2. ORIENTAMENTI PER L'ESECUZIONE DELLE RICHIESTE DI NORMAZIONE

### 2.1. Introduzione ai principi generali

I principi illustrati nel presente documento forniscono orientamenti per i soggetti che eseguono le richieste di normazione accettate dalle OEN. Tali orientamenti, che

---

<sup>4</sup> Articolo 10, paragrafi da 1 a 5, del regolamento.

<sup>5</sup> Il programma di lavoro richiesto è un stralcio delle informazioni di riferimento contenute nel "programma di lavoro di un'organizzazione di normazione (OEN)" (cfr. articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento) e riprende soltanto le informazioni sull'esecuzione di una richiesta e indica i prodotti della normazione di cui il programma di lavoro si occupa in un dato momento. Nel contesto del presente documento il programma di lavoro richiesto non contiene elementi di programmazione progettuale né di rendicontazione.

<sup>6</sup> GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

contribuiscono a garantire la conformità ai requisiti formulati nelle richieste, sono di due tipi:

- i) orientamenti di tipo procedurale, ad esempio per quanto riguarda il livello adeguato di comunicazione tra le OEN e la Commissione durante l'esecuzione;
- ii) orientamenti generali di elaborazione per quanto riguarda il contenuto atteso delle norme armonizzate, al fine di garantire la qualità dei prodotti della normazione richiesti e, in particolare, delle norme armonizzate.

## **2.2. Informazioni sulla programmazione dei progetti**

La Commissione dovrebbe disporre del programma o dei programmi progettuali contenenti informazioni sull'esecuzione della richiesta di normazione. Tali programmi dovrebbero indicare, se del caso:

- il responsabile o i responsabili del progetto interessati o altri punti di contatto;
- le risorse richieste o disponibili (inclusi eventuali altri organismi che contribuiscono al lavoro), i compiti principali e le tappe fondamentali del progetto;
- le categorie di soggetti interessati che dovrebbero partecipare/parteciperanno all'elaborazione dei prodotti della normazione richiesti;
- in termini generali, qualsiasi controllo prevedibile attuato per garantire che i requisiti di una richiesta possano essere soddisfatti.

## **2.3. Definizione del programma di lavoro richiesto**

Le informazioni sui prodotti della normazione riportate nel programma di lavoro richiesto dovrebbero contenere almeno un titolo e un ambito di applicazione provvisori.

I prodotti della normazione possono comprendere norme o altri prodotti della normazione già adottati o in corso di elaborazione da parte delle OEN o di altri organismi.

Il programma dovrebbe indicare chiaramente se i prodotti della normazione proposti sono collegati anche ad altre richieste di normazione.

## **2.4. Accordo sul programma di lavoro richiesto e disponibilità dello stesso**

La/le OEN dovrebbero sempre cercare di trovare un accordo con la Commissione<sup>7</sup> sul programma di lavoro richiesto da eseguire quando comunicano le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 5, prima frase, del regolamento.

Idealmente l'OEN dovrebbe mettere questo programma di lavoro specifico a disposizione delle parti interessate dopo ogni aggiornamento.

---

<sup>7</sup> Di solito la Commissione si limita a prendere atto del programma di lavoro richiesto stabilito sulla base di una richiesta, ma può anche richiamare l'attenzione sulle sue priorità o formulare altre osservazioni per garantire la corretta interpretazione della propria richiesta iniziale.

## 2.5. Aggiornamenti del programma di lavoro richiesto

Qualora l'oggetto o i prodotti della normazione contemplati da un programma di lavoro richiesto vengano separati, fusi o cancellati dal programma, la Commissione dovrebbe esserne informata e ricevere una spiegazione al riguardo.

Diversamente da quanto accada per la revisione di un prodotto della normazione già previsto da una richiesta, per l'inserimento nel programma di un nuovo oggetto di normazione è necessaria una nuova richiesta ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento, a meno che la richiesta originaria preveda una procedura<sup>8</sup> per l'esecuzione di un nuovo lavoro inizialmente non previsto dal programma.

## 2.6. Rendicontazione

La rendicontazione annuale sull'esecuzione di una richiesta dovrebbe continuare fino a quando non sia stata evasa (ossia fino all'adozione<sup>9</sup> di tutti gli oggetti della normazione o dei prodotti della normazione di cui al programma di lavoro richiesto – nella sua versione iniziale comprensiva di eventuali modifiche – come norme europee o prodotti della normazione europea), abrogata, sostituita da un'altra richiesta o non sia scaduta.

Se una richiesta singola non fissa una scadenza per la relazione finale, l'OEN dovrebbe indicare chiaramente che l'ultima relazione annuale costituisce la relazione finale.

Nel caso delle richieste di norme armonizzate, la rendicontazione dovrebbe proseguire per tutto il periodo di validità della richiesta e comprendere eventuali modifiche e revisioni delle norme in questione.

La rendicontazione annuale dovrebbe mettere la Commissione in condizione di controllare i progressi compiuti nell'esecuzione della richiesta e dovrebbe perlomeno:

- individuare i motivi di eventuali scostamenti dal programma di lavoro;
- indicare se le misure adottate sulla base dell'articolo 5 del regolamento abbiano incoraggiato e facilitato un'adeguata rappresentanza e un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati o se siano stati individuati eventuali ostacoli, ed elencare le categorie di soggetti interessati che partecipano attivamente al lavoro di normazione richiesto dalla Commissione;
- descrivere in termini generali eventuali misure specifiche adottate per garantire la conformità delle norme armonizzate in fase di elaborazione o di revisione alla richiesta o alle richieste pertinenti;
- individuare eventuali norme armonizzate non trasmesse alla Commissione per consentire la pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale* e spiegare i motivi della mancata trasmissione;
- indicare eventuali norme nazionali contrastanti che non sono state ritirate conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento entro le scadenze stabilite dall'OEN competente dopo la pubblicazione di una norma armonizzata;
- includere il programma di lavoro richiesto o consentire l'accesso al medesimo.

---

<sup>8</sup> Cfr. le disposizioni pertinenti della richiesta in questione.

<sup>9</sup> Nel presente documento l'"adozione" è riferita all'OEN competente che mette una norma europea o un prodotto della normazione europea a disposizione dei propri membri o del pubblico.

## **2.7. Coerenza del lavoro di normazione richiesto**

Nell'accordo di cooperazione di base concluso tra il CEN, il CENELEC e l'ETSI<sup>10</sup> le tre OEN hanno concordato di fornire al pubblico una serie completa e coerente di norme e altri documenti concordati per massimizzare l'uso efficiente di risorse scarse:

- prevenendo la duplicazione del lavoro svolto dal CEN, dal CENELEC e dall'ETSI;
- individuando eventuali lacune nei programmi di lavoro;
- specificando le responsabilità;
- fornendo orientamenti per le attività comuni.

## **2.8. Orientamenti specifici per l'elaborazione di norme armonizzate<sup>11</sup>**

### ***2.8.1. Misure volte a garantire la conformità di una norma armonizzata a una richiesta di normazione***

Le OEN hanno la responsabilità primaria di garantire che la richiesta accettata sia eseguita correttamente e che le conseguenti norme armonizzate siano conformi alla richiesta stessa. Le misure adottate dalla Commissione e dall'OEN ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento non compromettono tale responsabilità e tale impegno primari.

Le OEN dovrebbero adottare misure adeguate per garantire che tutte le norme armonizzate siano conformi ai termini stabiliti nelle richieste di normazione pertinenti.

### ***2.8.2. Orientamenti per l'elaborazione di disposizioni per le norme armonizzate***

Una norma armonizzata ha sempre lo scopo di sostenere l'applicazione della legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione. La richiesta o le richieste di normazione indicheranno le prescrizioni giuridiche da sostenere mediante l'uso di una norma armonizzata richiesta. Le OEN dovrebbero garantire che gli organismi tecnici o gli altri soggetti responsabili dell'elaborazione di norme armonizzate abbiano un'adeguata conoscenza di tutti i requisiti al centro di una determinata richiesta.

ESEMPIO: l'organismo tecnico responsabile dovrebbe essere consapevole del proprio dovere di fornire informazioni sui requisiti essenziali che saranno contemplati da una norma armonizzata (cfr. sezione 2.8.4).

Una norma armonizzata elaborata in risposta a una richiesta può riguardare un oggetto non previsto dalla richiesta in questione o previsto da altre richieste. In questo caso occorre tuttavia distinguere, per quanto possibile, tra elementi normativi che rispondono alla richiesta o alle richieste pertinenti e altri elementi normativi che non rispondono ad alcuna richiesta.

ESEMPIO: in una norma armonizzata gli elementi normativi inerenti alla sicurezza (volti a sostenere i requisiti essenziali) dovrebbero essere distinti il più

---

<sup>10</sup> Allegato C al regolamento interno CEN/CENELEC, parte 2.

<sup>11</sup> Gli orientamenti riportati in questa sezione sono basati sull'esperienza maturata relativamente al contenuto delle norme armonizzate e sono già stati applicati dalle OEN in determinati settori tecnici.

possibile dagli elementi normativi non inerenti alla sicurezza (che non sostengono i requisiti essenziali), in modo da poter effettuare questa stessa distinzione quando si indicano i requisiti essenziali contemplati da una norma armonizzata (cfr. sezione 2.8.4).

Il punto di riferimento per l'elaborazione delle disposizioni contenute in una norma armonizzata dovrebbe essere la legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione richiamata nella relativa richiesta di normazione. Come regola generale, una norma armonizzata dovrebbe specificare gli strumenti a sostegno dei requisiti essenziali o di altre prescrizioni giuridiche contenuti nella pertinente legislazione dell'Unione in materia di armonizzazione.

#### ESEMPI:

la semplice ripetizione delle prescrizioni giuridiche in una norma armonizzata non costituisce uno strumento di questo tipo.

Lo stesso vale per i riferimenti non specifici ad altre norme, se gli utenti di una norma armonizzata devono stabilire da solo i mezzi per applicare la norma cui viene fatto riferimento.

Le norme armonizzate non possono modificare definizioni o disposizioni legislative, ossia una precisa prescrizione giuridica (come le marcature obbligatorie su un prodotto).

Spetta alla/alle OEN competenti decidere se una norma armonizzata debba contemplare uno, alcuni o tutti i requisiti essenziali (o altre prescrizioni giuridiche) applicabili a un determinato prodotto o servizio. Le disposizioni finalizzate a sostenere le prescrizioni giuridiche conformemente a una data richiesta dovrebbero sempre costituire gli elementi normativi di una norma armonizzata.

#### ESEMPI:

le disposizioni indicate in un allegato informativo non possono essere collegate a requisiti essenziali perché la conformità a una norma armonizzata dovrebbe poter essere stabilita senza riferimenti ai suoi allegati informativi.

Analogamente l'"introduzione" (che è un elemento informativo) di una norma armonizzata non può contenere disposizioni né riferimenti normativi ad altre norme.

In linea con lo spirito della normazione europea, le disposizioni:

- non dovrebbero creare condizioni di concorrenza sleale;
- dovrebbero essere tecnologicamente neutre e basate sulle prestazioni, per garantire che una norma armonizzata non discrimini ingiustamente determinati prodotti, servizi od operatori economici, in particolare le PMI.

### ***2.8.3. Orientamenti per la selezione dei riferimenti normativi nelle norme armonizzate***

Nel selezionare i riferimenti normativi da utilizzare in una norma armonizzata, le OEN dovrebbero sempre cercare di realizzare catene di riferimenti limitate e controllate.



I riferimenti normativi formano parte integrante di una norma armonizzata, ma non costituiscono necessariamente norme armonizzate né norme richieste dalla Commissione. Per questo motivo le OEN dovrebbero prestare particolare attenzione nel valutare l'idoneità di ciascun riferimento normativo, considerando ad esempio la sua disponibilità a livello nazionale, inclusa la possibilità di disporre di versioni nelle lingue nazionali.

Nel caso delle norme armonizzate è importante rispettare i seguenti principi per evitare il rischio che i riferimenti normativi determinino la non conformità alla richiesta iniziale:

- 1) come regola generale, i riferimenti dovrebbero essere fatti a norme EN o ISO/IEC;
- 2) i requisiti previsti da una determinata richiesta non dovrebbero essere in contrasto con le disposizioni delle clausole contenute in una norma di riferimento e alle quali si fa riferimento normativo;
- 3) si dovrebbero evitare riferimenti privi di data perché possono impedire la pubblicazione dei riferimenti nella *Gazzetta ufficiale*<sup>12</sup>;
- 4) durante l'adozione di una norma armonizzata si dovrebbe prestare particolare attenzione a citare la più recente edizione disponibile dei riferimenti normativi;
- 5) si dovrebbero evitare riferimenti a una clausola di una norma che presenta carenze note o presunte (ad esempio una norma oggetto di un'obiezione formale);
- 6) tutti i riferimenti normativi dovrebbero essere disponibili al pubblico al momento della pubblicazione di una norma armonizzata. Qualora ciò non sia possibile, l'OEN competente dovrebbe rinviare la presentazione alla Commissione dei riferimenti alla norma armonizzata in questione fino a quando tali riferimenti diventano pubblicamente disponibili;
- 7) gli atti giuridici non possono mai essere utilizzati come riferimento normativo<sup>13</sup>.

#### **2.8.4. Indicazione delle prescrizioni giuridiche che saranno contemplate da una norma armonizzata**

Tutte le informazioni sulle prescrizioni giuridiche che saranno contemplate da una norma armonizzata, e soltanto quelle informazioni, dovrebbero essere riportate preferibilmente in un allegato informativo della norma armonizzata e dovrebbero contenere anche un riferimento alla decisione o alle decisioni di esecuzione pertinenti della Commissione (ossia alla richiesta o alle richieste di normazione).

Tali informazioni dovrebbero essere redatte parallelamente alle disposizioni della norma armonizzata ed essere disponibili durante le fasi della consultazione pubblica per facilitare la valutazione del progetto di norma armonizzata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento. Se una norma armonizzata ha lo scopo di sostenere

---

<sup>12</sup> L'eventuale modifica successiva di riferimenti normativi privi di data potrebbe far venir meno la conformità a una norma armonizzata. Inoltre la presunzione di conformità verrebbe meno anche nel caso in cui gli utenti della norma armonizzata non adattassero immediatamente i propri prodotti o servizi conformemente alle modifiche apportate. In tali casi la Commissione non applica (né può applicare) l'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento e gli utenti della norma armonizzata non sono in grado di stabilire facilmente quando le modifiche diventano applicabili e non esistono neppure specifiche disposizioni transitorie in grado di garantire che la presunzione di conformità (pur non indispensabile) possa essere mantenuta senza interruzioni.

<sup>13</sup> Sono ammessi soltanto riferimenti informativi ad atti giuridici, ad esempio in un allegato informativo (cfr. sezione 2.8.4).

l'applicazione di una serie di direttive/regolamenti, le informazioni dovrebbero chiarire a quale determinato atto si rapportino le diverse disposizioni.

Per quanto concerne la formulazione e il formato di queste informazioni, tutte le OEN dovrebbero applicare principi armonizzati utilizzando preferibilmente un formato tabellare ad hoc. Nell'applicare questi principi si dovrebbe valutare – sulla base delle prescrizioni giuridiche sostenute e delle altre informazioni contenute in una norma armonizzata – in che modo si possa indicare nel dettaglio la corrispondenza tra gli elementi normativi della norma armonizzata e le prescrizioni giuridiche da contemplare.

Le OEN dovrebbero disporre di mezzi idonei per verificare e modificare queste informazioni, in particolare sulla base delle valutazioni eseguite ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, prima della pubblicazione di una norma armonizzata.

Le OEN, insieme agli organismi nazionali di normazione (ONN), dovrebbero individuare metodi adeguati per rendere disponibili al pubblico le informazioni relative alle prescrizioni giuridiche da contemplare in una norma armonizzata, ad esempio sotto forma di compendi delle norme armonizzate, in particolare a favore delle PMI.

#### ***2.8.5. Norme armonizzate elaborate da altri organismi***

Le OEN possono cooperare con altri organismi di normazione per elaborare, modificare o rivedere norme armonizzate oggetto di una richiesta di normazione. I requisiti previsti dalla richiesta iniziale sono ugualmente validi quando una norma destinata a diventare una norma armonizzata è elaborata da un altro organismo. In questi casi l'OEN competente dovrebbe comunicare all'altro organismo i requisiti previsti dalla richiesta di normazione pertinente e gli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento.

Quando una norma armonizzata è elaborata, modificata o rivista da un altro organismo, l'OEN competente dovrebbe riservare particolare attenzione alla redazione delle informazioni indicate nella sezione 2.8.4 e assicurarsi che siano tempestivamente disponibili durante le fasi della consultazione pubblica.

Indipendentemente dalle misure che devono essere attuate insieme alla Commissione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento, le OEN dovrebbero disporre di mezzi adeguati per verificare se una norma armonizzata elaborata da un altro organismo possa essere utilizzata, del tutto o in parte, per rispondere a una richiesta della Commissione.

#### **2.9. Adozione da parte delle OEN delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti**

Le OEN dovrebbero mettere a disposizione della Commissione, nella rispettiva lingua ufficiale o nelle rispettive lingue ufficiali, i testi delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti, unitamente alle informazioni relative alle fonti di tutti i riferimenti normativi, se richieste.

Se i riferimenti alle norme europee armonizzate o di altro tipo sono destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, la richiesta di normazione pertinente prevede che le OEN comunichino alla Commissione tali riferimenti. Le OEN dovrebbero farlo senza indugio e conformemente alla loro programmazione annuale dopo aver adottato le norme in questione.

L'OEN competente che ritenga che una norma armonizzata o un'altra norma europea non sia conforme alla richiesta di normazione iniziale non dovrebbe comunicare i riferimenti alla Commissione, bensì informarla dei motivi della mancata comunicazione, basandosi sugli strumenti definiti conformemente alla sezione 2.8.1 o su una valutazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento.

## **2.10. Revisione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti**

### ***2.10.1. Validità di una richiesta di normazione***

I requisiti indicati in una richiesta di normazione, assieme a eventuali modifiche successive, continuano ad essere applicabili anche in caso di revisione delle norme europee e dei prodotti della normazione europea richiesti, a meno che la richiesta sia abrogata, scada o sia sostituita da un'altra richiesta<sup>14</sup>.

### ***2.10.2. Espressione dello stato dell'arte in una norma armonizzata***

Le OEN dovrebbero disporre di mezzi e procedure adeguati per avviare la revisione di una norma armonizzata in modo tale da garantire che le sue disposizioni continuino ad essere fedele espressione dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.

### ***2.10.3. Limitazione del campo di applicazione di una norma armonizzata***

Se il campo di applicazione della versione rivista di una norma armonizzata deve essere più limitato di quello della norma sostituita, l'OEN competente dovrebbe comunicare e spiegare tale circostanza alla Commissione prima della pubblicazione<sup>15</sup>.

### ***2.10.4. Accesso a informazioni relative a modifiche significative di una norma armonizzata***

Le OEN, insieme agli ONN, dovrebbero individuare mezzi idonei per rendere disponibili al pubblico le informazioni relative a modifiche significative di una norma armonizzata rivista o modificata, ad esempio sotto forma di compendi delle norme armonizzate, in particolare a favore delle PMI.

## **2.11. Conservazione dello status quo durante l'elaborazione di norme armonizzate**

L'accettazione da parte dell'OEN di una richiesta di normazione determina il mantenimento dello status quo, che si esprime nell'astensione dalle attività di normazione nazionale di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento limitatamente all'ambito della richiesta di normazione.

## **2.12. Norme armonizzate obsolete**

Le OEN dovrebbero informare la Commissione qualora intendano ritirare una norma europea armonizzata cui è fatto riferimento nella *Gazzetta ufficiale* perché non più

---

<sup>14</sup> Cfr. anche parte I, sezione 6.3.

<sup>15</sup> Ciò consente alla Commissione di valutare la necessità di azioni specifiche relativamente ai prodotti o ai servizi non più contemplati dalla norma. Si tratta di un caso specifico in cui l'OEN cessa parzialmente di dare esecuzione alla richiesta di normazione.

rispondente allo stato dell'arte oppure obsoleta e qualora non intendano sottoporla a revisione né pubblicare una nuova norma armonizzata per sostituirla<sup>16</sup>.

Anche se una norma è stata ritirata come norma europea, l'articolo 3, paragrafo 6, si applica finché la Commissione non abbia soppresso i riferimenti alla norma in questione nella *Gazzetta ufficiale*.

### **2.13. Cooperazione con altri organismi e dimensione internazionale**

Se una norma europea o un prodotto della normazione europea richiesti sono elaborati, rivisti o modificati da altri organismi, l'OEN competente dovrebbe verificare che i processi di elaborazione siano basati sui principi riconosciuti dall'Organizzazione mondiale del commercio nel campo della normazione (i principi di cui all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC)<sup>17</sup>.

Nell'esecuzione delle richieste le OEN dovrebbero tener conto, per quanto possibile, delle pertinenti norme internazionali vigenti e delle specifiche tecniche impiegate a livello mondiale, elaborate da altre organizzazioni di normazione conformemente ai principi di cui all'allegato 3 dell'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC.

### **2.14. Collegamento con la Commissione**

Le OEN dovrebbero essere in collegamento con i servizi della Commissione responsabili della richiesta di normazione durante tutto il periodo di esecuzione.

Eventuali domande riguardanti l'interpretazione dei requisiti previsti da una richiesta di normazione dovrebbero essere indirizzate a detti servizi e l'unità Norme per la crescita della DG GROW dovrebbe esserne informata.

---

<sup>16</sup> Ciò consente alla Commissione di stabilire la data di scadenza della presunzione di conformità dei prodotti, servizi o altri oggetti non più contemplati dalla norma armonizzata. Si tratta di un caso specifico in cui l'OEN cessa parzialmente di dare esecuzione alla richiesta di normazione.

<sup>17</sup> [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/analytic\\_index\\_e/tbt\\_02\\_e.htm#ann\\_3](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/analytic_index_e/tbt_02_e.htm#ann_3).